

J. E. P.

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il 15 OTT. 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 643 del 12 OTT. 2007

Oggetto: Tribunale di Benevento- Sez. di Airola Atto di chiamato in causa Fucci Giovanni +1 c/ Provincia Bn e a -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno quindici del mese di OTTOBRE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	<u>ASSENTE</u>
3) rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dr. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dr. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
IL PRESIDENTE [Signature]

### LA GIUNTA

**Premesso** che i sigg. Fucci Giovanni +1 notificavano a questa Amministrazione atto di chiamata in causa in data 17/4/07 nel giudizio di opposizione al D.I.n. 120/06 dinanzi al Trib. Bn Sez. di Airola ;

**Con** determina n 587/07 si procedeva al conferimento dell'incarico all'Avvocatura Provinciale;

**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in

motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 587/07;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente  
A voti unanimi

### **DELIBERA**

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:


**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 587/07 ed autorizzare la promozione del giudizio promosso da Fucci Giovanni +1 c/ Provincia di Benevento e a. ;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

**IL PRESIDENTE**

(On.le Carmine NARDONE)



N. 772 **Registro Pubblicazione**

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

**BENEVENTO**

15 OTT. 2007

**IL MESSO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dott. Gianclaudio IANNELLA)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 15 OTT. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

2 NOV. 2007

Il **IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Eto Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 2 NOV. 2007

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**BENEVENTO, li** 2 NOV. 2007

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Gianclaudio IANNELLA

2	Copia per				
	SETTORE	AVVOCATURA	il	_____	prot. n. <u>Es 8382</u>
	SETTORE	_____	il	_____	prot. n. _____
	SETTORE	_____	il	_____	prot. n. <u>6.11.07</u>
	Revisori dei Conti		il	_____	prot. n. _____
x	Nucleo di Valutazione		il	_____	prot. n. _____
	Buf. Capogruppo				

2812  
18.10.02

TRIBUNALE DI BENEVENTO- Sez. Distaccata di AIROLA

PROVINCIA DI BENEVENTO

17 APR 2007

**ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA DEL TERZO**

Per: il Sig. Fucci Giovanni, nato a Rotondi (Av) il 07/09/1946 (C.F. FCC GNN,46P07H592 Y) e la Dott.ssa Mauriello Maria Anna, nata a Sant'Agata dei Goti (Bn) il 25/10/1950 (C.F. MRL MNN 50R65I197 C), entrambi residenti alla Via Sopra Campo, 1 di Sant'Agata dei Goti ed elettivamente domiciliati in Sant'Agata dei Goti (Bn) alla Via Capellini n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Fabiana Fucci, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine del presente atto;

OPPOSTI

Contro: Società Consortile Caudina a.r.l., in persona del legale rappr. P.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Andrea Abbamonte e Giovanna Fucci;

OPPONENTE

**PREMESSO**

- Che in data 05/10/2006 i Sig.ri Fucci e Mauriello proponevano ricorso per Decreto Ingiuntivo innanzi al Tribunale di Benevento- Sez. Distaccata di Airola;
- che l'On.le Tribunale adito, con D.I. n. 120/2006, depositato in data 24/10/2006, notificato all'ingiunta il 15/11/2006, emetteva ingiunzione di pagamento nei confronti della Caudina Soc. Consortile a.r.l., in persona del legale rappr.p.t., in favore dei ricorrenti sig.ri Fucci Giovanni e Mauriello Maria Anna per la somma di € 76.802,65 oltre all'indennità ex art. 50 co. 1 D.p.r. 327/01, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del 16/06/04

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr. Prot. 0009899  
Data 17/04/2007  
Oggetto ATTO DI CHIAMATA IN CAUSA/  
DEL TERZO PER IL SIG. FUCCI  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

*Vi è mandato nell'originale del 04/03/07*  
*[Signature]*

Settore Avvocatura  
Prot. n. 3109  
Del 18-6-07

**Studio Legale Avv. Fabiana Fucci**  
**Via Capellini, 13**  
**82019 Sant'Agata dei Goti (BN)**  
**☎ 0823.953875/Fax. 0823.718155**

fino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 1.230,00;

*UFFICIO P. A. DI A. DI BENEVENTO*  
- che la soc. consortile CAUDINA a.r.l., con sede in Ponte alla Via ex SS 372, in persona del legale rapp. P.t., rappresentata e difesa come in atti, proponeva opposizione avverso il predetto D.I. n. 120/2006 e conveniva dinanzi all'intestato Tribunale i sig.ri Fucci Giovanni e Mauriello Maria Anna, con atto di citazione notificato in data 18/12/06 e 19/12/06 del seguente tenore (Allegato n.1 e Allegato n.2):

*ll.*

TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZ. DISTACCATA DI AIROLA

ATTO DI OPPOSIZIONE

Avverso il d.i. n. 120/2006 Tribunale di Benevento - sez. distaccata di Airola del 24 ottobre 2006, notificato a mezzo posta in data, con cui è stato ingiunto alla "Caudina Società Consortile a responsabilità limitata in persona del legale rappresentante p.t. di pagare in favore dei ricorrenti Fucci Giovanni e Mauriello Maria Anna, entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto, la somma di € 76.802,65 oltre l'indennità ex art. 50 co. 1 DPR 327/01, oltre interessi legali a decorrere dalla data del 16.6.04 sino al soddisfo, nonché le spese per il procedimento monitorio che si liquidano in complessive € 1230,00."

La società consortile "Caudina" a r.l., con sede in Ponte alla via ex SS 372, in persona del suo legale rapp.te p.t. dott. Gabriele Rillo, rapp.ta e difesa giusta procura a margine del presente dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Giovanna Fucci presso il cui studio in Benevento alla via A. Mazzoni n. 19 elegge domicilio, espone quanto segue:

FATTO

1. Nell'ambito dei lavori di completamento della strada a s.v. "Fondo Valle Isclero" l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha decretato, ai sensi dell'art. 22 bis DPR 327/2001, con provvedimento n. prot. 6449 del 15.7.2004 l'occupazione, tra gli altri, dei fondi di proprietà dei sigg. Fucci Giovanni e Mauriello Maria Anna siti nel Comune di Sant'Agata dei Goti al fol. 33, p.lla 58.

2. In data 13 settembre 2004, in contraddittorio con gli intestatari catastale ed effettivi proprietari, l'ATI Consorzio Ravennate Cooperative di produzione e lavoro, Rillo Costruzioni srl, La.Bit srl, di poi trasformata in società

**AVVOCATO GIOVANNA FUCCI**

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

consortile Caudina a r.l., aggiudicatrice dell'appalto e delegata al compimento delle procedure espropriative, ha provveduto alla presa in possesso del suolo e alla redazione del verbale di consistenza, occupando l'intera superficie della p.lla 58 di mq 6930 coltivata a seminativo arborato.

3. In data 26.3.2005 la società "Caudina" a r.l. ha provveduto alla formulazione della indennità provvisoria quantificata in euro 76.802,65.

4. Contestualmente si avvisava il proprietario espropriando della facoltà di accettare la detta indennità nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

A seguito di tale accettazione, da formalizzare per iscritto con firma autenticata l'espropriato avrebbe avuto diritto di ricevere l'80% della indennità accettata, *"previa presentazione della documentazione di seguito indicata: a copia del titolo di proprietà; b) copia del codice fiscale; c) copia del documento di riconoscimento; d) dichiarazione sostitutiva attestante che sul fondo oggetto di esproprio non gravano ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli in favore di terzi ed, inoltre, attestante la piena e libera esclusiva proprietà del bene specificando che sull'immobile non gravano pignoramenti, sequestri, privilegi che ne diminuiscano il godimento diretto...Per le ipotesi di fondi edificabili il proprietario del suolo, avente diritto alle maggiorazioni di cui ai capi che precedono dovrà allegare: 1. presentazione delle ultime tre ricevute ICI nonchè copie delle ricevute del relativo pagamento; Per le ipotesi di manufatti il proprietario del suolo, avente diritto alle maggiorazioni di cui ai capi che precedono dovrà allegare: 1. presentazione delle ultime tre ricevute ICI nonchè copia delle ricevute del relativo pagamento; 2, copia del titolo edilizio; 3. in caso di opere abusive copia della domanda di concessione edilizia in sanatoria con estremi versamento e grafici allegati;*

**AVVOCATO GIOVANNA FUCCI**

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

*in caso di pozzì presentazione della relativa denuncia ex art. 10 cvo 1*

*D.Lgs 12.7.1993 n. 275"*

5. Con scritture datate 16.4.2005 i sigg. Fucci e Mauriello dichiaravano di accettare l'indennità provvisoria di esproprio ad essi offerta.

6. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Benevento sez. distaccata di Airola i sigg. Fucci e Mauriello, invocando le disposizioni degli artt. 20 e 26 del T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità, hanno richiesto il pagamento di euro 76.802,65 per indennità di esproprio, oltre l'indennità di occupazione ex art. 50 DPR 327/01 (dalla presa di possesso 13.9.04 o quantomeno dalla offerta della indennità di occupazione provvisoria accettata in data 16.4.05), svalutazione monetaria, se dovuta, ed interessi legali dal 16.6.05, oltre le spese di procedura.

7. Con d.i. n. 120/2006 il Tribunale di Benevento – sez. distaccata di Airola del 24 ottobre 2006, notificato a mezzo posta in data, ha ingiunto alla "Caudina Società Consortile a responsabilità limitata in persona del legale rappresentante p.t. di pagare in favore dei ricorrenti Fucci Giovanni e Mauriello Maria Anna, entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto, la somma di € 76.802,65 oltre l'indennità ex art. 50 co. 1 DPR 327/01, oltre interessi legali a decorrere dalla data del 16.6.04 sino al soddisfo, nonchè le spese per il procedimento monitorio che si liquidano in complessive € 1230,00."

8. Il d.i. è stato adottato in carenza dei presupposti previsti dal codice di rito, lo stesso, illegittimo, andrà perciò annullato e/o revocato per i seguenti motivi di

**DIRITTO**

**I. Carenza di legittimazione passiva.**

**AVVOCATO GIOVANNA FUCCI**

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

L'art. 17 bis del Capitolato Speciale di Appalto, che regola i rapporti tra la P.A. committente ed impresa aggiudicataria della gara, prevede una espressa delega delle operazioni di espropriazioni all'impresa. Recita infatti il testo capoverso dell'articolo citato "Con il presente atto l'Amministrazione appaltante conferisce all'appaltatore, che accetta, il mandato a compiere tutte le operazioni e a svolgere tutte le attività connesse alle espropriazioni, agli acquisti, alle servitù".

In presenza di una mera delega delle procedure espropriative alla impresa aggiudicataria dell'appalto, questa non può ritenersi legittimata passiva nel giudizio relativo al pagamento delle indennità espropriative.

E' principio consolidato in giurisprudenza che "l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento e, come tale, quindi, passivamente legittimato nel relativo giudizio, va operata con esclusivo riferimento al decreto di esproprio o all'atto di cessione, in base alla persona che ne risulti beneficiario, quindi, solo in presenza di diverse figure giuridiche, in cui il concessionario, al quale vengono trasferiti poteri e facoltà da parte dell'amministrazione concedente, agisce in nome proprio e compie materialmente, sia pure per conto dell'amministrazione medesima, l'attività ablatoria (delegazione amministrativa intersoggettiva, affidamento improprio ecc) è configurabile una legittimazione del concessionario, verificandosi in tal caso una scissione fra attività e responsabilità; diversamente nell'ipotesi in cui il delegato agisca in nome e per conto del delegante, devono essere escluse le dirette responsabilità e la legittimazione passiva del delegato" (Cass. civ. sez. I, 10 luglio 2003 n. 10856). Ed ancora "nelle controversie relative a rituale conclusione del procedimento ablatorio mediante decreto di esproprio, l'individuazione del soggetto passivamente legittimato in seno al giudizio di

**AVVOCATO GIOVANNA FUCCI**

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

*opposizione alla stima promosso dall'espropriato va effettuata con esclusivo riferimento al decreto anzidetto, tale legittimazione spettando. Segnatamente per quanto concerne l'obbligo del pagamento della indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, al soggetto a cui favore ed a beneficio del quale risulta adottato il provvedimento, anche quando, a norma degli artt. 35 e 60 l. 865/71, gli atti espropriativi, e quelli in specie necessari a conseguire il provvedimento dinanzi indicato, ovvero quelli legati alla stessa attuazione della occupazione, siano stati delegati, ma in nome e per conto del delegante, ad istituti o a cooperative incaricate della realizzazione del programma edilizio, posto che, in tal caso, l'attività dei delegati, esaurendosi nei limiti sopra indicati, resta pur sempre riferibile al medesimo delegante" (Cass. civ. sez. I, 16 gennaio 2004 n. 539).*

Nella fattispecie in esame alcun potere pubblico è stato trasferito alla società appaltatrice che risulta quale mera delegata al compimento della procedura espropriativa. Nè viceversa può individuarsi un beneficiario della procedura diverso dalla Provincia di Benevento. L'opera in corso di realizzazione è, infatti, un'arteria stradale, appartenente al demanio dell'ente.

Il decreto ingiuntivo dovrà perciò essere revocato poichè adottato nei confronti di parte carente di legittimazione passiva.

**II. Inammissibilità della domanda ed illegittimità del D.I. n. 120/06 in connessione con l'art. 37 T.U. e con l'art. 633 cpc per la inesigibilità del credito azionato.**

L'art. 37 del T.U., nel dettare i criteri di determinazione della indennità di esproprio dei suoli con possibilità legali di edificazione, al comma 7 ha introdotto una disposizione finalizzata ad evitare speculazioni ed elusioni fiscali. L'ammontare della indennità di esproprio, infatti, è strettamente ag-

**AVVOCATO GIOVANNA FUCCI**

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

ganciata all'importo versato dal contribuente ai comuni quale imposta comunale sugli immobili.

In applicazione di tale espressa disposizione ai sigg. Fucci e Mauriello è

stato richiesto di produrre le copie della imposta ICI versata negli ultimi tre

anni e la documentazione non è mai stata prodotta dagli espropriati, il

che ha impedito la materiale corresponsione delle somme offerte per indennità provvisoria di esproprio.

Sul piano processualistico occorre eccepire che in assenza di tale documentazione il credito vantato dai ricorrenti, non può ritenersi certo nel suo ammontare, con la conseguente inammissibilità del ricorso alla procedura monitoria. Solo a seguito della produzione delle ricevute ici, infatti, sarebbe stato possibile determinare in via definitiva l'indennità di esproprio, essendo la somma indicata dalla P.A. suscettibile, in applicazione dell'art. 37 comma 7 T.U., di maggiorazione o diminuzione.

Il Tribunale doveva, dunque, ritenere il credito non connotato del requisito della certezza e perciò non doveva adottare il provvedimento monitorio.

**III. Inammissibilità della domanda ed illegittimità del D.I. n. 120/06 in connessione con l'art. 633 cpc e con l'art. 50 del DPR 327/2001.**

La procedura espropriativa, riguardante tra l'altro i suoli dei sigg. Fucci e Mauriello non si è ancora perfezionato, essendo ancora legittimamente in corso l'occupazione temporanea a seguito della proroga disposta con decreto prot. n. 15054 del 23.12.2005.

L'ingiunzione di pagamento della indennità dovuta per la occupazione temporanea non doveva, perciò essere, concessa non risultando alla stato il credito munito del requisito della esigibilità e della certezza.

Nell'atto di offerta della indennità provvisoria di espropriazione, infatti, è

pl. 8

**AVVOCATO GIOVANNA FUCCI**

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

precisato che *"l'indennità di occupazione maturate su base annuale, saranno computate e corrisposte all'atto della cessione definitiva dei suoli e/o contestualmente all'emanazione del decreto definitivo di esproprio"*.

Allo stato, perciò, il credito a tale titolo vantato non poteva formare oggetto di ingiunzione di pagamento.

**IV. Inammissibilità della domanda ed illegittimità del D.I. n. 120/06 in connessione con l'art. 633 cpc e con l'art. 20 comma 6 del DPR 327/2001.**

Il tribunale non poteva, inoltre, imporre il pagamento della intera somma stimata quale indennità provvisoria di espropriazione, avendo dritto gli espropriato solo ad un acconto dell'80%, tanto in forza del chiaro disposto dell'art. 20 comma 6 del T.U. e della offerta notificata a cura della società opponente.

Anche su tale punto, perciò, il d.i. dovrà essere revocato.

Tanto premesso la società consortile Caudina, ut supra, in persona del suo legale rapp.te p.t.

**CITA**

I sigg. Fucci Giovanni e Mauriello Maria Anna, dom.ti per legge presso il procuratore costituito avvocato Raffaele Rauso in Benevento alla via M. Schipa n. 2, a voler comparire dinanzi il Tribunale di Benevento, sez. distaccata di Airola, G.U. da designare, all'udienza del **10 aprile 2007**, con invito a costituirsi nelle forme di rito nei venti giorni antecedenti l'udienza indicata e con espresso avvertimento che la mancata costituzione in detto termine comporterà le decadenze di cui all'art. 167 cpc, per sentire adottare dal Tribunale di Benevento i seguenti provvedimenti:

- 1) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società opponente e

**AVVOCATO GIOVANNA FUCCI**

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

per l'effetto revocare il d.i. opposto;

2) revocare e/o dichiarare illegittimo, con il conseguente annullamento, il

D.I. n. 82/06 per le ragioni innanzi esposte;

3) con vittoria di spese di lite.

Si allegano e producono:

1) verbale presa di possesso e redazione stato di consistenza del  
13.9.2004;

2) offerta indennità provvisoria del 18.3.2005;

3) art. 17 bis C.S.A;

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni dei provvedimenti giudiziari al  
seguito n° di fax: 0824/372285.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della  
presente controversia è di euro e che il contributo da versare è pari ad eu-  
ro € 76.802,65.

Benevento, 30 novembre 2006.-

Avv. Andrea Abbamonte

Avv. Giovanna Fucci

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

Relata di notifica

Addi \_\_\_\_\_ io Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio notificazioni e comunicazioni del Tribunale di Benevento, su istanza della Caudina socie-

ta consortile a r.l. e del suo legale rapp.te p.t. dott. Gabriele Rillo, e su richiesta degli avv.ti Andrea Abbamonte e Giovanna Fucci, ho notificato

l'atto di opposizione avverso il d.i. n. 120/06 del Tribunale di Benevento - sez. distaccata di Airola a

- Fucci Giovanni dom.to per legge presso il procuratore costituito avvocato Raffaele Rauso in Benevento alla via M. Schipa n. 2;

- Mauriello Maria Anna, dom.to per legge presso il procuratore costituito avvocato Raffaele Rauso in Benevento alla via M. Schipa n. 2,

e tanto ho fatto mediante consegna di copia conforme al suo originale

per il primo a mani di

per la seconda a mani di

*proprio all'Avv. R. Rauso n. 1 (mea copia)*  
*AV 18/12/06*  
*[Signature]*

BENEVENTO  
DI AIROLA

**TRIBUNALE DI BENEVENTO - SEZ. DISTACCATA DI AIROLA**

**ATTO DI OPPOSIZIONE**

Avverso il d.i. n. 120/2006 Tribunale di Benevento - sez. distaccata di Airola del 24 ottobre 2006, notificato a mezzo posta in data, con cui è stato ingiunto alla "Caudina Società Consortile a responsabilità limitata in persona del legale rappresentante p.t. di pagare in favore dei ricorrenti Fucci Giovanni e Mauriello Maria Anna, entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto, la somma di € 76.802,65 oltre l'indennità ex art. 50 co. 1 DPR 327/01, oltre interessi legali a decorrere dalla data del 16.6.04 sino al soddisfo, nonchè le spese per il procedimento monitorio che si liquidano in complessive € 1230,00."

La società consortile "Caudina" a r.l., con sede in Ponte alla via ex SS 372, in persona del suo legale rapp.te p.t. dott. Gabriele Rillo, rapp.ta e difesa giusta procura a margine del presente dagli avv.ti Andrea Abbamonte e Giovanna Fucci presso il cui studio in Benevento alla via A. Mazzoni n. 19 elegge domicilio, espone quanto segue:

**FATTO**

1. Nell'ambito dei lavori di completamento della strada a s.v. "Fondo Valle Isclero" l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha decretato, ai sensi dell'art. 22 bis DPR 327/2001, con provvedimento n. prot. 6449 del 15.7.2004 l'occupazione, tra gli altri, dei fondi di proprietà dei sigg. Fucci Giovanni e Mauriello Maria Anna siti nel Comune di Sant'Agata dei Goti al fol. 33, p.lla 58.
2. In data 13 settembre 2004, in contraddittorio con gli intestatari catastale ed effettivi proprietari, l'ATI Consorzio Ravennate Cooperative di produzione e lavoro, Rillo Costruzioni srl, La.Bit srl, di poi trasformata in società

**AVVOCATO GIOVANNA FUCCI**

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

consortile Caudina a r.l., aggiudicatrice dell'appalto e delegata al compimento delle procedure espropriative, ha provveduto alla presa in possesso dei suoli e alla redazione del verbale di consistenza, occupando l'intera superficie della p.lla 58 di mq 6930 coltivata a seminativo arborato.

3. In data 26.3.2005 la società "Caudina" a r.l. ha provveduto alla formulazione della indennità provvisoria quantificata in euro 76.802,65.

4. Contestualmente si avvisava il proprietario espropriando della facoltà di accettare la detta indennità nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.

A seguito di tale accettazione, da formalizzare per iscritto con firma autenticata l'espropriato avrebbe avuto diritto di ricevere l'80% della indennità accettata, *"previa presentazione della documentazione di seguito indicata: a copia del titolo di proprietà; b) copia del codice fiscale; c) copia del documento di riconoscimento; d) dichiarazione sostitutiva attestante che sul fondo oggetto di esproprio non gravano ipoteche o trascrizioni pregiudizievoli in favore di terzi ed, inoltre, attestante la piena e libera esclusiva proprietà del bene specificando che sull'immobile non gravano pignoramenti, sequestri, privilegi che ne diminuiscano il godimento diretto...Per le ipotesi di fondi edificabili il proprietario del suolo, avente diritto alle maggiorazioni di cui ai capi che precedono dovrà allegare: 1. presentazione delle ultime tre ricevute ICI nonchè copie delle ricevute del relativo pagamento; Per le ipotesi di manufatti il proprietario del suolo, avente diritto alle maggiorazioni di cui ai capi che precedono dovrà allegare: 1. presentazione delle ultime tre ricevute ICI nonchè copia delle ricevute del relativo pagamento; 2, copia del titolo edilizio; 3. in caso di opere abusive copia della domanda di concessione edilizia in sanatoria con estremi versamento e grafici allegati;*

**AVVOCATO GIOVANNA FUCCI**

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

*in caso di pozzi presentazione della relativa denuncia ex art. 10 cvo 1 D.Lgs 12.7.1993 n. 275"*

5. Con scritture datate 16.4.2005 i sigg. Fucci e Mauriello dichiaravano di accettare l'indennità provvisoria di esproprio ad essi offerta.

6. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Benevento sez. distaccata di Airola i sigg. Fucci e Mauriello, invocando le disposizioni degli artt. 20 e 26 del T.U. sulle espropriazioni per pubblica utilità, hanno richiesto il pagamento di euro 76.802,65 per indennità di esproprio, oltre l'indennità di occupazione ex art. 50 DPR 327/01 (dalla presa di possesso 13.9.04 o quantomeno dalla offerta della indennità di occupazione provvisoria accettata in data 16.4.05), svalutazione monetaria, se dovuta, ed interessi legali dal 16.6.05, oltre le spese di procedura.

7. Con d.i. n. 120/2006 il Tribunale di Benevento – sez. distaccata di Airola del 24 ottobre 2006, notificato a mezzo posta in data, ha ingiunto alla "Caudina Società Consortile a responsabilità limitata in persona del legale rappresentante p.t. di pagare in favore dei ricorrenti Fucci Giovanni e Mauriello Maria Anna, entro quaranta giorni dalla notifica del ricorso e del presente decreto, la somma di € 76.802,65 oltre l'indennità ex art. 50 co. 1 DPR 327/01, oltre interessi legali a decorrere dalla data del 16.6.04 sino al soddisfo, nonchè le spese per il procedimento monitorio che si liquidano in complessive € 1230,00."

8. Il d.i. è stato adottato in carenza dei presupposti previsti dal codice di rito, lo stesso, illegittimo, andrà perciò annullato e/o revocato per i seguenti motivi di

**DIRITTO**

**I. Carenza di legittimazione passiva.**

*fol. 15*

AVVOCATO GIOVANNA FUCCI

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

L'art. 17 bis del Capitolato Speciale di Appalto, che regola i rapporti tra la P.A. committente ed impresa aggiudicataria della gara, prevede una espressa delega delle operazioni di espropriazioni all'impresa. Recita infatti il terzo capoverso dell'articolo citato *"Con il presente atto l'Amministrazione appaltante conferisce all'appaltatore, che accetta, il mandato a compiere tutte le operazioni e a svolgere tutte le attività connesse alle espropriazioni, agli acquisti, alle servitù"*.

In presenza di una mera delega delle procedure espropriative alla impresa aggiudicataria dell'appalto, questa non può ritenersi legittimata passiva nel giudizio relativo al pagamento delle indennità espropriative.

E' principio consolidato in giurisprudenza che *"l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento e, come tale, quindi, passivamente legittimato nel relativo giudizio, va operata con esclusivo riferimento al decreto di esproprio o all'atto di cessione, in base alla persona che ne risulti beneficiario, quindi, solo in presenza di diverse figure giuridiche, in cui il concessionario, al quale vengono trasferiti poteri e facoltà da parte dell'amministrazione concedente, agisce in nome proprio e compie materialmente, sia pure per conto dell'amministrazione medesima, l'attività ablatoria (delegazione amministrativa intersoggettiva, affidamento improprio ecc) è configurabile una legittimazione del concessionario, verificandosi in tal caso una scissione fra attività e responsabilità; diversamente nell'ipotesi in cui il delegato agisca in nome e per conto del delegante, devono essere escluse le dirette responsabilità e la legittimazione passiva del delegato"* (Cass. civ. sez. I, 10 luglio 2003 n. 10856). Ed ancora *"nelle controversie relative a rituale conclusione del procedimento ablatorio mediante decreto di esproprio, l'individuazione del soggetto passivamente legittimato in seno al giudizio di*

**AVVOCATO GIOVANNA FUCCI**

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

*opposizione alla stima promosso dall'espropriato va effettuata con esclusivo riferimento al decreto anzidetto, tale legittimazione spettando. Segnatamente per quanto concerne l'obbligo del pagamento della indennità di espropriazione e di occupazione temporanea, al soggetto a cui favore ed a beneficio del quale risulta adottato il provvedimento, anche quando, a norma degli artt. 35 e 60 l. 865/71, gli atti espropriativi, e quelli in specie necessari a conseguire il provvedimento dinanzi indicato, ovvero quelli legati alla stessa attuazione della occupazione, siano stati delegati, ma in nome e per conto del delegante, ad istituti o a cooperative incaricate della realizzazione del programma edilizio, posto che, in tal caso, l'attività dei delegati, esaurendosi nei limiti sopra indicati, resta pur sempre riferibile al medesimo delegante" (Cass. civ. sez. I, 16 gennaio 2004 n. 539).*

Nella fattispecie in esame alcun potere pubblico è stato trasferito alla società appaltatrice che risulta quale mera delegata al compimento della procedura espropriativa. Nè viceversa può individuarsi un beneficiario della procedura diverso dalla Provincia di Benevento. L'opera in corso di realizzazione è, infatti, un'arteria stradale, appartenente al demanio dell'ente.

Il decreto ingiuntivo dovrà perciò essere revocato poichè adottato nei confronti di parte carente di legittimazione passiva.

**II. Inammissibilità della domanda ed illegittimità del D.I. n. 120/06 in connessione con l'art. 37 T.U. e con l'art. 633 cpc per la inesigibilità del credito azionato.**

L'art. 37 del T.U., nel dettare i criteri di determinazione della indennità di esproprio dei suoli con possibilità legali di edificazione, al comma 7 ha introdotto una disposizione finalizzata ad evitare speculazioni ed elusioni fiscali. L'ammontare della indennità di esproprio, infatti, è strettamente ag-

**AVVOCATO GIOVANNA FUCCI**

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

ganciata all'importo versato dal contribuente ai comuni quale imposta comunale sugli immobili.

In applicazione di tale espressa disposizione ai sigg. Fucci e Mauriello è stato richiesto di produrre le copie della imposta ICI versata negli ultimi tre anni. Tale documentazione non è mai stata prodotta dagli espropriati, il che ha impedito la materiale corresponsione delle somme offerte per indennità provvisoria di esproprio.

Sul piano processualistico occorre eccepire che in assenza di tale documentazione il credito vantato dai ricorrenti, non può ritenersi certo nel suo ammontare, con la conseguente inammissibilità del ricorso alla procedura monitoria. Solo a seguito della produzione delle ricevute ICI, infatti, sarebbe stato possibile determinare in via definitiva l'indennità di esproprio, essendo la somma indicata dalla P.A. suscettibile, in applicazione dell'art. 37 comma 7 T.U., di maggiorazione o diminuzione.

Il Tribunale doveva, dunque, ritenere il credito non connotato del requisito della certezza e perciò non doveva adottare il provvedimento monitorio.

**III. Inammissibilità della domanda ed illegittimità del D.I. n. 120/06 in connessione con l'art. 633 cpc e con l'art. 50 del DPR 327/2001.**

La procedura espropriativa, riguardante tra l'altro i suoli dei sigg. Fucci e Mauriello non si è ancora perfezionato, essendo ancora legittimamente in corso l'occupazione temporanea a seguito della proroga disposta con decreto prot. n. 15054 del 23.12.2005.

L'ingiunzione di pagamento della indennità dovuta per la occupazione temporanea non doveva, perciò essere, concessa non risultando allo stato il credito munito del requisito della esigibilità e della certezza.

Nell'atto di offerta della indennità provvisoria di espropriazione, infatti, è

**AVVOCATO GIOVANNA FUCCI**

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

precisato che "l'indennità di occupazione maturate su base annuale, saranno computate e corrisposte all'atto della cessione definitiva dei suoli e/o contestualmente all'emanazione del decreto definitivo di esproprio".

Allo stato, perciò, il credito a tale titolo vantato non poteva formare oggetto di ingiunzione di pagamento.

IV. Inammissibilità della domanda ed illegittimità del D.I. n. 120/06 in connessione con l'art. 633 cpc e con l'art. 20 comma 6 del DPR 327/2001.

Il tribunale non poteva, inoltre, imporre il pagamento della intera somma stimata quale indennità provvisoria di espropriazione, avendo dritto gli espropriato solo ad un acconto dell'80%, tanto in forza del chiaro disposto dell'art. 20 comma 6 del T.U. e della offerta notificata a cura della società opponente.

Anche su tale punto, perciò, il d.i. dovrà essere revocato.

Tanto premesso la società consortile Caudina, ut supra, in persona del suo legale rapp.te p.t.

**CITA**

I sigg. Fucci Giovanni e Mauriello Maria Anna, dom.ti per legge presso il procuratore costituito avvocato Raffaele Rauso in Benevento alla via M. Schipa n. 2, a voler comparire dinanzi il Tribunale di Benevento, sez. distaccata di Airola, G.U. da designare, all'udienza del **10 aprile 2007**, con invito a costituirsi nelle forme di rito nei venti giorni antecedenti l'udienza indicata e con espresso avvertimento che la mancata costituzione in detto termine comporterà le decadenze di cui all'art. 167 cpc, per sentire adottare dal Tribunale di Benevento i seguenti provvedimenti:

1) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società opponente e

**AVVOCATO GIOVANNA FUCCI**

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

per l'effetto revocare il d.i. opposto;

2) revocare e/o dichiarare illegittimo, con il conseguente annullamento, il D.I. n. 82/06 per le ragioni innanzi esposte;

3) con vittoria di spese di lite.

Si allegano e producono:

1) verbale presa di possesso e redazione stato di consistenza del 13.9.2004;



2) offerta indennità provvisoria del 18.3.2005;

3) art. 17 bis C.S.A;

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni dei provvedimenti giudiziari al seguente n° di fax: 0824/372285.

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di euro e che il contributo da versare è pari ad euro € 76.802,65.

Benevento, 30 novembre 2006.-

  
Avv. Andrea Abbamonte  
Avv. Giovanna Fucci  


**AVVOCATO GIOVANNA FUCCI**

Via Angelo Mazzoni n. 19 - 82100 - BENEVENTO

☎ 0824/357276 - 372285 - 312582 • ✉ giovannafucci@lawyers.it

relata di notifica

Adi \_\_\_\_\_ io Ufficiale giudiziario addetto all'Ufficio notificazioni e comunicazioni del Tribunale di Benevento, su istanza della Caudina società consortile a r.l. e del suo legale rappresentante p.t. dott. Gabriele Rillo, e su richiesta degli avv.ti Andrea Abbamonte e Giovanna Fucci, ho notificato l'atto di opposizione avverso il d.i. n. 120/06 del Tribunale di Benevento -

UNEP  
CATA DI A  
RO DI BE

sez. distaccata di Airola a

- Fucci Giovanni dom.to per legge presso il procuratore costituito avvocato Raffaele Rauso in Benevento alla via M. Schipa n. 2;

- Mauriello Maria Anna, dom.to per legge presso il procuratore costituito avvocato Raffaele Rauso in Benevento alla via M. Schipa n. 2,

e tanto ho fatto mediante consegna di copia conforme al suo originale

per il primo a mani di

per la seconda a mani di

*per la seconda a mani di*  
*per la prima a mani di*  
*12-12-06*

TRIBUNALE DI BENEVENTO  
Ufficio Giudiziario  
M. Gabriella De Nigris

**Studio Legale Avv. Fabiana Fucci**  
**Via Capellini, 13**  
**82019 Sant'Agata dei Goti (BN)**  
**☎ 0823.953875/Fax. 0823.718155**

Che i convenuti, in data 19/03/2007, si costituivano in giudizio mediante deposito in cancelleria di comparsa di costituzione e risposta con contestuale istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo che di seguito si allega (Allegato n.3):

RECEIVED  
15 MAR 2007  
CANCELLERIA

**AVVOCATO FABIANA FUCCI**  
 Via Capellini, 13 – Sant'Agata Dei Goti (BN) 82019  
 Tel. 0823.953875 / Fax. 0823.718155

**TRIBUNALE DI BENEVENTO- SEZ. DISTACCATA DI AIROLA**

**Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo**

Per: il Sig. Fucci Giovanni, nato a Rotondi (Av) il 07/09/1946 (C.F. FCC GNN 46P07H592 Y) e la Dott.ssa Mauriello Maria Anna, nata a Sant'Agata dei Goti (Bn) il 25/10/1950 (C.F. MRL MNN 50R65I197 C), entrambi residenti alla Via Sopra Campo,1 di Sant'Agata dei Goti ed elettivamente domiciliati in Sant'Agata dei Goti (Bn) alla Via Capellini n. 13, presso e nello studio dell'Avv. Fabiana Fucci, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura a margine del presente atto;

**OPPOSTI**

Contro: Società Consortile Caudina a.r.l., in persona del legale rapp. P.t., rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Andrea Abbamonte e Giovanna Fucci;

**OPPONENTE**

Gli odierni convenuti, rappresentati, difesi e domiciliati *ut supra*, con il presente atto si costituiscono in giudizio e deducono quanto segue:

**PREMESSO**

Che in data 05/10/2006 i Sig.ri Fucci e Mauriello proponevano ricorso per Decreto Ingiuntivo innanzi al Tribunale di Benevento- Sez. Distaccata di Airola;

che l'On.le Tribunale adito, con D.I. n. 120/2006, depositato in data 24/10/2006, notificato all'ingiunta il 15/11/2006, emetteva ingiunzione di pagamento nei confronti della Caudina Soc. Consortile a.r.l., in persona del legale rapp.p.t., in favore dei ricorrenti sig.ri Fucci Giovanni e Mauriello

**AVVOCATO FABIANA FUCCI**  
**Via Capellini, 13 – Sant’Agata Dei Goti (BN) 82019**  
**Tel. 0823.953875 / Fax. 0823.718155**

Maria Anna per la somma di € 76.802,65 oltre all’indennità ex art. 50 co. 1 D.p.r. 327/01, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del 16/06/04 fino al soddisfo, nonché le spese del procedimento monitorio liquidate in complessivi € 1.230,00;

~~NOTES~~  
~~che con~~  
~~attual~~  
NOTES  
che con atto di citazione notificato in data 18/12/2006, la soc. consortile CAUDINA a.r.l., con sede in Ponte alla Via ex SS 372, in persona del legale rappr. P.t., rappresentata e difesa come in atti, proponeva opposizione avverso il predetto D.I. n. 120/2006 e conveniva dinanzi all'intestato Tribunale i sig.ri Fucci Giovanni e Mauriello Maria Anna, esponendo che il D.I. è stato adottato in carenza dei presupposti previsti dal codice di rito e chiedendo pertanto all’On.le Tribunale adito di adottare i seguenti provvedimenti:

- 1) dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società opponente e per l’effetto revocare il D.I. opposto;
- 2) revocare e/o dichiarare illegittimo, con il conseguente annullamento il **D.I. n. 82/06** per le ragioni innanzi esposte;
- 3) con vittoria di spese di lite.

Nel costituirsi in giudizio i convenuti impugnano e contestano in fatto e in diritto le affermazioni, le tesi e le domande spiegate dall’opponente, perché nulle, improcedibili, inammissibili, infondate e non provate e ciò per i seguenti

**MOTIVI**

- 1) NULLITA’- INAMMISSIBILITA’- ILLEGITTIMITA’-  
IMPROPONIBILITA’ DELLA DOMANDA**

**AVVOCATO FABIANA FUCCI**  
*Via Capellini, 13 – Sant’Agata Dei Goti (BN) 82019*  
*Tel. 0823.953875 / Fax. 0823.718155*

In via assolutamente preliminare e pregiudiziale si eccepisce la nullità e/o l’inammissibilità, illegittimità, improponibilità della domanda per indeterminatezza dell’oggetto.

L’opponente, infatti, ritiene di proporre opposizione avverso il **D.I. n. 120/2006** del Tribunale Di Benevento- Sez. Distaccata di Airola ma a pag. VIII del proprio atto conclude affinché il Tribunale adito dichiari di **“revocare e/o dichiarare illegittimo il D.I. n. 82/06”**.

Il provvedimento di cui si chiede la revoca e/o l’annullamento è diverso da quello impugnato, nulla hanno a che vedere gli odierni convenuti con il D.i. n. 82/06, cui sono estranei e della cui esistenza non hanno nemmeno contezza.

Né può ritenersi che la decadenza dal potere di proporre opposizione a decreto ingiuntivo –stabilita nel termine di quaranta giorni dalla notifica dello stesso- sia impedita dal solo fatto di aver proposto una domanda, qualora questa non si propona al giudice competente e non abbia per oggetto il medesimo provvedimento di cui si chiede l’annullamento.

Per l’effetto, deve ritenersi che la “Caudina Società consortile a.r.l.” è decaduta dalla possibilità di proporre opposizione avverso il D.I. n. 120/2006 del Tribunale di Benevento- Sez. distaccata di Airola, non avendo esercitato tale diritto nel termine perentorio di cui al codice di rito e, pertanto, tale decreto è divenuto esecutivo a tutti gli effetti e le conseguenze di legge.

## **2) ILLEGITTIMITA’ DEI MOTIVI DI OPPOSIZIONE**

**AVVOCATO FABIANA FUCCI**  
*Via Capellini, 13 – Sant'Agata Dei Goti (BN) 82019*  
*Tel. 0823.953875 / Fax. 0823.718155*

Nel merito si eccepisce l'illegittimità dei motivi di opposizione, i quali sono di seguito puntualmente contestati ed in particolare:

- Sub I) Carenza di legittimazione passiva

L'odierna opponente a pag. IV del proprio atto afferma testualmente che:

Art. 17 bis del Capitolato speciale di appalto, che regola i rapporti tra la P.A. committente e l'impresa aggiudicataria della gara, prevede una espressa delega delle operazioni di espropriazione all'impresa. Recita infatti il terzo capoverso dell'articolo citato *"Con il presente atto l'Amministrazione appaltante conferisce all'appaltatore, che accetta, il mandato a compiere tutte le operazioni e a svolgere tutte le attività connesse alle espropriazioni, agli acquisti, alle servitù"*. In presenza di una mera delega delle procedure espropriative alla impresa aggiudicataria dell'appalto, questa non può ritenersi legittimata passiva nel giudizio relativo al pagamento delle indennità espropriative".

Tale affermazione è fuorviante e del tutto priva di consistenza giuridica.

L'opponente, infatti, ha artatamente estrapolato dal testo integrale del su citato articolo 17 bis del capitolato speciale di appalto, la sola parte che poteva essere più congeniale alle proprie tesi.

Dalla lettura della disposizione nella sua completezza, in realtà, si evince ben altro.

Ed infatti il primo capoverso recita: *"L'impresa provvederà a sue cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi. L'Impresa provvederà anche a sue cure e spese a tutte le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per*

AVVOCATO FABIANA FUCCI  
Via Capellini, 13 – Sant'Agata Dei Goti (BN) 82019  
Tel. 0823.953875 / Fax. 0823.718155

strade di servizio, accessi ai vari cantieri.... Le indennità corrisposte dall'impresa per espropriazione definitiva verranno rimborsate dall'Amministrazione sulla base degli atti comprovanti l'avvenuto pagamento agli aventi diritto ... Con il presente atto l'Amministrazione conferisce all'appaltatore, che accetta, il mandato a compiere tutte le operazioni e a svolgere tutte le attività connesse alle espropriazioni, agli acquisti, alle servitù, **quanto alle eventuali vertenze litigiose che ne derivassero**".

Orbene, nel caso di specie non appare plausibile voler ricondurre il rapporto tra l'Ente beneficiario dell'Esproprio e la società appaltatrice nei termini di una "mera delega", priva di rilevanza esterna.

Soltanto una simile figura organizzatoria, infatti, giustificherebbe la carenza di legittimazione passiva in capo all'appaltatrice (odierna opponente).

Come ribadito dalla Suprema Corte nella sent. N. 5388 del 17/03/2004:

*"occorre accertare, con riferimento alla natura e all'entità dei poteri conferiti, se si sia fatto ricorso a figure organizzatorie prive di rilevanza esterna, dovendosi riconoscere in tali casi la legittimazione passiva dell'ente a cui favore è stata pronunciata l'espropriazione o se, viceversa, operino istituti di rilevanza esterna quali la delegazione intersoggettiva o la concessione traslativa. Occorre, in sostanza, procedere ad una valutazione della concreta fattispecie ed, in particolare, esaminare il ruolo ed i poteri effettivamente attribuiti*

**AVVOCATO FABIANA FUCCI**  
*Via Capellini, 13 – Sant’Agata Dei Goti (BN) 82019*  
*Tel. 0823.953875 / Fax. 0823.718155*

*all’ente che sia entrato in rapporti con l’espropriato” ( cfr. anche con CASSAZ.13 luglio 2001, n. 9521)*

*Insomma “anche al di fuori delle ipotesi di delegazione amministrativa, che è istituto peculiare del diritto pubblico e non può configurarsi che tra enti pubblici diversi (delegazioni intersoggettive) o tra organi diversi dello stesso ente pubblico (delegazione interorganica), possono verificarsi nei rapporti esterni effetti analoghi, qualora la legge preveda l’esecuzione delle opere ricorrendo ad operatori estranei all’amministrazione, e consenta che a questi siano delegate le procedure amministrative e, conseguentemente, accollati gli oneri economici connessi all’espropriazione. Occorre però che il concessionario nell’espletamento dei compiti affidatigli, ponga l’espropriato in condizione di individuare il soggetto obbligato alla corresponsione dell’indennità (in tal senso art. 6, co. 8, DPR 327/2001)” CASSAZ.CIV, SEZ. I, sent. N. 5388 del 17/03/2004.*

Nel caso di specie, non è in discussione che l’impresa che ha assunto i lavori, attraverso la gara di appalto, abbia proceduto **“a sue cure e spese agli espropri per le occupazioni permanenti relative alle opere da eseguirsi”** ( come testualmente riportato nell’art. 17 bis c del capitolato speciale di appalto), così come non vi è dubbio sul fatto che la stessa abbia agito in nome proprio ponendosi in diretto contatto con gli espropriati tanto da far sorgere negli stessi l’incolpevole convinzione che la Società Consortile Caudina a.r.l. sia l’unico soggetto tenuto agli obblighi indennitari.

**AVVOCATO FABIANA FUCCI**  
*Via Capellini, 13 – Sant'Agata Dei Goti (BN) 82019*  
*Tel. 0823.953875 / Fax. 0823.718155*

In vero, come stabilito dalla legge (art. 324, l. 2248/1865, allegato F), il Capitolato di Appalto deve stabilire “se le espropriazioni staranno a carico diretto dell'Amministrazione o se saranno accolte all'appaltatore”, laddove il termine “accollo” è utilizzato nel senso comune di acquisizione di una obbligazione a proprio carico.

Tale norma, nel caso di specie, è contenuta nell'art. 17 bis del Capitolato speciale di appalto il quale stabilisce che alla società appaltatrice-CAUDINA a.r.l. sono accollati non solo gli oneri e le spese per il compimento degli atti della procedura, ma anche gli oneri concernenti l'esproprio vero e proprio e cioè il **pagamento delle indennità e dei relativi accessori**, con regresso verso l'Ente-appaltante.

Inoltre, la più volte citata disposizione al terzo capoverso nello statuire che all'appaltatore competono *“... tutte le operazioni ed a svolgere le attività connesse tanto alle espropriazioni, agli acquisti, alle servitù, quanto alle eventuali vertenze litigiose che ne derivassero”* riconosce, con quest'ultima espressione, in capo al concessionario una vera e propria legittimazione processuale, attiva e passiva, con la conseguenza, quindi, che la Società Consortile Caudina a.r.l. è stata legittimamente convenuta in giudizio a rispondere dell' obbligazione indennitaria, fatto salvo, poi, ogni potere di rivalsa della stessa nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.

Concludendo, nel caso di specie, ricorrono sicuramente tutti gli elementi individuati dalla costante giurisprudenza (compimento delle operazioni di esproprio, assunzione degli obblighi indennitari, rilevanza esterna

**AVVOCATO FABIANA FUCCI**  
*Via Capellini, 13 – Sant'Agata Dei Goti (BN) 82019*  
*Tel. 0823.953875 / Fax. 0823.718155*

della delega ....) perché si possa tranquillamente parlare di trasferimento di funzioni dall'Ente Espropriante all'impresa appaltatrice nella forma della cosiddetta "CONCESSIONE TRASLATIVA", tale che:  
"l'impresa appaltatrice non appare mera esecutrice delle opere, bensì delegata all'esercizio di poteri espropriativi, con la conseguente assunzione degli obblighi indennitari" (CASSAZ.CIV. SEZ. I, sent. N. 5388/04).

In presenza di siffatta delega, i sig.ri Fucci e Mauriello, nella fase monitoria, non avrebbero potuto spiegare la propria domanda nei confronti di altri che l'odierna opponente, essendo la *res litigiosa* attinente alle operazioni connesse all'espropriazione e all'acquisto del terreno di cui gli stessi sono comproprietari.

Né deve ritenersi che l'opponente abbia dimostrato il contrario, infatti, la giurisprudenza citata da controparte a sostegno della tesi della carenza di legittimazione passiva in capo alla società appaltatrice, non è coerente con la situazione giuridica del caso di specie, caratterizzata dall'esistenza di una apposita norma di natura contrattuale (il terzo capoverso dell'art 17 bis del citato Capitolato Speciale di Appalto) con cui la P.A. committente, nel rispetto della legge e nell'esercizio della propria autonomia negoziale di diritto privato, ha regolamentato i rapporti con la società appaltatrice anche sotto il profilo della rilevanza esterna della delega stessa, con espresso riconoscimento della legittimazione processuale passiva rispetto ad eventuali vertenze litigiose.

*AVVOCATO FABIANA FUCCI*  
*Via Capellini, 13 – Sant’Agata Dei Goti (BN) 82019*  
*Tel. 0823.953875 / Fax. 0823.718155*

- Sub II) Inammissibilità della domanda ed illegittimità del D.I. n. 120/06 in connessione con l’art. 37 T.U. e con l’art. 633 cpc per la inesigibilità del credito azionato.

SEZIONE  
INTEGRALE  
Controparte eccepisce, altresì, l’inammissibilità dell’ingiunzione di pagamento per la pretesa mancata esibizione da parte degli opposti della documentazione ICI degli ultimi tre anni, circostanza che avrebbe impedito la corresponsione dell’indennità di esproprio. Ne conseguirebbe, a dire dell’opponente, che: “ Il Tribunale doveva dunque ritenere il credito non connotato del requisito della certezza e perciò non doveva adottare il provvedimento monitorio ”.

Si tratta di asserzioni sfornite della benché minima prova con scopo meramente dilatorio .

Il credito azionato dai ricorrenti è certo, liquido ed esigibile.

L’indennità di espropriazione provvisoria veniva, infatti, compiutamente determinata dalla Società Consortile Caudina a.r.l, secondo i criteri individuati dalla legge (art. 5-bis L. 359/1992), nella somma di euro 76.802,65 ed offerta con atto del 18/03/2005 ai Sig.ri Fucci e Mauriello.

Questi ultimi con atto sottoscritto in data 16/04/2005 accettavano la citata indennità, così come offerta dal concessionario.

Inoltre non risponde assolutamente al vero l’affermazione di controparte secondo cui la documentazione ICI non sarebbe mai stata prodotta dagli espropriati.

*AVVOCATO FABIANA FUCCI*  
*Via Capellini, 13 – Sant'Agata Dei Goti (BN) 82019*  
*Tel. 0823.953875 / Fax. 0823.718155*

Come comprovato dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra i Sig. Fucci e Mauriello e la Caudina S.c.a.r.l., esibita agli atti ed, in particolare, dalla raccomandata a/r. n. 101924996500 del 03/08/06 i Fucci e Mauriello, ad integrazione della documentazione già prodotta, provvedevano ad inviare copia dell'ultima dichiarazione ICI (1993) relativa al terreno espropriato, identificato dalla partita catastale n. 21865, copia delle relative ricevute di pagamento per gli anni 2002-2003-2004 nonché copia delle ricevute di pagamento successive alla data dell'esproprio (relative agli anni 2005- 2006).

Vero è che i Sig.ri Fucci e Mauriello con raccomandata a/r. del 28/06/2005 richiedevano alla Caudina s.c.a.r.l. e all'Amministrazione Provinciale di Benevento, chiarimenti in merito alla documentazione ICI da allegare al fine di ottenere la liquidazione dell'indennità offerta.

Nel caso di specie, infatti, il terreno espropriato ha vocazione edificatoria (per essere stato all'uopo inserito nel P.R.G.), ma l'effettiva edificabilità risulta subordinata alla lottizzazione dell'area, di competenza dell'Amministrazione Comunale di Sant'Agata dei Goti.

Sul punto esisteva, all'epoca dei fatti, incertezza normativa e giurisprudenziale circa la natura dei versamenti ICI relativi a terreni non edificabili in concreto (per la mancata adozione degli strumenti urbanistici secondari) – cfr. Cassaz. Sent. N. 21644 del 16 novembre 2004, secondo cui l'imposizione fiscale viene ad identificarsi con la possibilità attuale (effettiva e concreta e non meramente potenziale) di

*AVVOCATO FABIANA FUCCI*  
*Via Capellini, 13 – Sant'Agata Dei Goti (BN) 82019*  
*Tel. 0823.953875 / Fax. 0823.718155*

edificare e quindi con l'approvazione del piano attuativo -, incertezze tali da giustificare una richiesta di chiarimento agli Enti coinvolti.

Tale richiesta è rimasta sempre inevasa dall'Amministrazione Provinciale di Benevento che non ha mai dato alcun riscontro per iscritto alle numerose note inviate dai sig.ri Fucci e Mauriello, mentre, presso lo sportello dell'ufficio competente (dove gli stessi si sono recati personalmente più volte), si consigliava di attendere che la Provincia, dopo aver consultato i suoi legali, prendesse una posizione univoca sul punto.

D'altra parte la CAUDINA s.c.a.r.l., come si evince dalla racc. a./r. del 08/07/05, di riscontro alla summenzionata nota del 28/06/05, rispondeva agli espropriati di essere a sua volta in attesa di conoscere la posizione dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, al fine di definire tutte le pratiche sospese per identica motivazione.

A distanza di 2 ANNI e 9 MESI dalla richiesta di chiarimenti, nessuna posizione è stata assunta né dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, né dalla CAUDINA s.c.a.r.l. e agli espropriati non è rimasta altra alternativa che provvedere all'integrazione del pagamento ICI nella speranza che, a fronte dell'ostruzionismo degli Enti coinvolti, questa soluzione (indipendentemente dalla debenza o meno della maggiore imposta) potesse consentire loro di ricevere l'indennità di esproprio, dal momento che hanno perso la disponibilità anche materiale della loro proprietà a far data dalla presa di possesso e cioè dal 13/09/2004.

**AVVOCATO FABIANA FUCCI**  
*Via Capellini, 13 – Sant’Agata Dei Goti (BN) 82019*  
*Tel. 0823.953875 / Fax. 0823.718155*

Come risulta dalla documentazione allegata al presente atto, infatti, i Sig.ri Fucci e Mauriello hanno provveduto:

- al pagamento della maggiorazione ICI per il terreno espropriato, calcolata in base al valore edificabile, per gli anni di imposta in questione (2002-2003-2004), dandone comunicazione sia alla CAUDINA s.c.a.r.l. che all’ente Espropriante e inviando copia delle ricevute di pagamento a mezzo raccomandata a./r. n. 129038549179 e n. 129038549182;

- ad effettuare (per il terreno espropriato) una nuova dichiarazione ICI, a titolo di Ravvedimento, con decorrenza dall’anno 2002, registrata al Protocollo Generale del Comune di Sant’Agata dei Goti (Prot. N. 0003659-0003660-0003661-0003662-0003663-0003664 del 12/03/07) di cui è stata data comunicazione all’opponente mediante raccomandata a./r. n. 128195682878, nonché all’Ente Espropriante.

- Sub III) e Sub IV) Illegittimità del D.I. n. 120/06 in connessione con l’art. 633 cpc

L’opponente eccepisce che il Tribunale non poteva imporre il pagamento dell’intera somma stimata quale indennità provvisoria di espropriazione, avendo diritto l’espropriato solo ad un acconto dell’80% ex art. 20, comma 6 del T.U..

In merito a tale eccezione si precisa che l’art. 20, al comma 8, dispone che qualora l’espropriato abbia condiviso l’indennità di esproprio e abbia dichiarato l’assenza di diritti di terzi sul bene, depositando documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, in

**AVVOCATO FABIANA FUCCI**  
*Via Capellini, 13 – Sant'Agata Dei Goti (BN) 82019*  
*Tel. 0823.953875 / Fax. 0823.718155*

tal caso l'intera indennità, ovvero il saldo di quella già corrisposta a titolo di acconto, è corrisposta entro il termine dei successivi sessanta giorni, decorsi i quali al proprietario sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso legale.

Per quanto esposto, a ragione i ricorrenti in sede monitoria hanno azionato l'intero credito vantato a titolo di indennità di esproprio, credito che è diventato **certo, liquido ed esigibile decorsi sessanta giorni dall'accettazione dell'indennità con attestazione della libera disponibilità del bene e cioè a far data dal 16/04/2005.**

Da ultimo in riferimento all'eccezione di inammissibilità del D.I. in relazione all'articolo 50 del DPR 327/2001, si precisa che , contrariamente a quanto sostenuto da controparte: *"il fatto che l'indennità di occupazione di urgenza debba essere calcolata in relazione a periodi di un anno comporta che il relativo diritto è esigibile alla scadenza di ciascun anno di occupazione e si configura come diritto autonomo, sia ai fini della prescrizione che degli interessi"* CASSAZ. CIV. Sez. I, 27 aprile 2002 n. 6102.

Ne deriva , pertanto, che gli opposti hanno diritto a percepire quanto dovuto per **indennità di occupazione temporanea dal momento in cui hanno perso la materiale disponibilità del fondo (e quindi il godimento della loro proprietà) e cioè a partire dalla presa di possesso avvenuta il 13/09/2004, per ciascun anno o frazione di anno fino alla richiesta di ingiunzione. Con espressa riserva di avanzare ogni ulteriore e residua richiesta.**

**AVVOCATO FABIANA FUCCI**  
**Via Capellini, 13 – Sant’Agata Dei Goti (BN) 82019**  
**Tel. 0823.953875 / Fax. 0823.718155**

Le considerazioni esposte sono tali da dover condurre alla reiezione della spiegata opposizione.

Si rileva inoltre che a seguito delle difese spiegate dall’opponente ed in particolare in virtù della delega avente da oggetto le attività connesse alla procedura espropriativa (regolata dall’art. 17 bis del Capitolato Speciale di Appalto), è sorto, per gli opposti, l’interesse a chiamare in causa ex art. 106 c.p.c. la Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante p.t., nella qualità di Autorità Espropriante nella procedura per cui è causa, affinché sia estesa anche nei suoi confronti la domanda originariamente spiegata nei confronti della società appaltatrice.

Consolidato è, infatti, l’indirizzo della giurisprudenza di merito e di legittimità (conforme all’unanime dottrina) secondo cui *“l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso”* –per tutte, Cassaz. N. 1052 del 1995- *“ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto ad accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall’ingiungente opposto –che assume la posizione sostanziale di attore- e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall’opponente –che assume la posizione sostanziale di convenuto”* CASSAZ. CIV. Sez. I, 19/05/2000 n. 6528.

A tal fine il sottoscritto Avv., nella sua veste *ut supra*, espressamente chiede, ai sensi dell’art. 269 c.p.c., che il G.I., voglia autorizzare la chiamata in causa della Provincia di Benevento, in persona del legale rappr. p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, con differimento della prima udienza al fine di consentirne la citazione nel

*AVVOCATO FABIANA FUCCI*  
*Via Capellini, 13 – Sant'Agata Dei Goti (BN) 82019*  
*Tel. 0823.953875 / Fax. 0823.718155*

rispetto dei termini dell'art. 163-bis ed al fine di sentir condannare quest'ultima al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 76.802,65 quale indennità provvisoria di esproprio, oltre indennità di occupazione ex art. 50 del DPR 327/01, oltre ancora interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto fino al soddisfo.

TRIBUNALE DI  
CAUDINA  
SEZIONE DI  
UFFICIO  
Alla luce di quanto esposto e precisato, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta soluzione si chiede che sia concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto ex articolo 648 cpc.

E' pacifico che il concetto di prova scritta va individuato con riferimento agli articoli 2699 e 2701 cpc, quindi, in base alle regole ordinarie ( e nella fattispecie si è completamente fuori dall'ambito di applicazione delle due norme citate).

Quanto alla pronta soluzione bisogna riferirsi a mezzi di prova che non comportino istruzione, come ad esempio, quelli basati su un fatto notorio o pacifico tra le parti o su ammissioni del ricorrente .

Quindi si deve ritenere che l'esecuzione provvisoria vada negata solo quando il giudice possa ritenere fondata l'opposizione, senza necessità di dare luogo ad un'istruzione probatoria. E' evidente che nella fattispecie in esame a fronte della fondatezza della pretesa degli opposti, documentalmente provata, l'opposizione spiegata si basa mere asserzioni sfornite di qualsiasi supporto probatorio.

Per quanto innanzi dedotto, gli opposti, come innanzi rappresentati, difesi e domiciliati, salve eventuali, più ampie ed ulteriori deduzioni e difese, anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni delle controparti,

riportandosi al ricorso per ingiunzione di pagamento opposto, chiedono all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

- 1) Preliminarmente autorizzare, ai sensi dell'articolo 269 cpc, la chiamata in causa dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t, con sede in Benevento alla Rocca dei Rettori-P.zza Castello, con spostamento della prima udienza al fine di consentire la regolare citazione del terzo nel rispetto dei termini a comparire;
- 2) sempre in via preliminare, ricorrendone i presupposti ex lege concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'articolo 648 cpc;
- 3) emettere, altresì, in via subordinata, ordinanza-ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex articolo 186 ter cpc a carico della Società Consortile Caudina arl, in persona del legale rapp.te p.t, nonché dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t, in solido, di pagamento dell'importo di Euro 76.802,65 quale indennità provvisoria di esproprio così come determinata e poi accettata oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto sino al soddisfo;
- 4) nel merito rigettare la spiegata opposizione perché assolutamente infondata in fatto e in diritto e per l'effetto riconoscere il pieno diritto di credito degli opposti. Conseguentemente condannare la Società Consortile Caudina a.r.l., in persona del legale rapp.te p.t, e

**AVVOCATO FABIANA FUCCI**  
*Via Capellini, 13 – Sant'Agata Dei Goti (BN) 82019*  
*Tel. 0823.953875 / Fax. 0823.718155*

l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore degli attori della somma di Euro 76.802,65 oltre l'indennità ex art. 50 comma 1 del DPR 327/01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto fino al soddisfo;

- 5) onerare le parti soccombenti alla rifusione della spese di lite con distrazione in favore del sottoscritto procuratore antistatario; .

In via istruttoria chiede deferirsi interrogatorio formale al legale rapp.te della Società Caudina a.r.l. sulla seguente circostanza : " Vero è che la Società Consortile Caudina a.r.l. offriva ai sig.ri Fucci e Mauriello, comproprietari del fondo edificatorio sito in Sant'Agata dei Goti e distinto in catasto al foglio 33 particella 58 la complessiva somma 76.802,65 a titolo di indennità provvisoria di esproprio ".

Con riserva di ulteriormente produrre, si offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria:


- 1) originale del ricorso per D.I. proposto innanzi al Tribunale di Benevento, sez. distaccata di AIROLA (R.G. n. 6447/06 ), notificato all'ingiunta in data 15/11/2006 unitamente al decreto ingiuntivo n. 120/2006;
- 2) fascicolo della fase monitoria (R.G. n. 6447/06);
- 3) copia della dichiarazione ICI (1993) per il Sig. Fucci Giovanni, relativa al terreno identificato con partita catastale n. 21865;
- 4) copia della dichiarazione ICI (1993) per la Dott.ssa Mauriello Maria Anna, relativa al terreno identificato con partita catastale n. 21865;

*AVVOCATO FABIANA FUCCI*  
*Via Capellini, 13 – Sant'Agata Dei Goti (BN) 82019*  
*Tel. 0823.953875 / Fax. 0823.718155*

- 5) copia della consultazione per partita attuale n. 21865, della Direzione Generale del Catasto- Ufficio tecnico erariale di Benevento;
- 6) copia della Dichiarazione ICI resa dal Sig. Fucci e dalla Dott.ssa Mauriello a titolo di Ravvedimento, e del relativo prospetto di liquidazione, con decorrenza dall'anno 2002, registrata al Protocollo Generale del Comune di Sant'Agata dei Goti (Prot. N. 0003659-0003660-0003661-0003662-0003663-0003664 del 12/03/07);
- 7) copia delle ricevute di pagamento ICI agricola (relativa alla partita n. 21865, in catasto al fg. 33, p.lla 58) per gli anni 2002-2003-2004 da parte del Sig. Fucci e della Dott.ssa Mauriello;
- 8) copia dell'integrazione dei pagamenti ICI edificabile (relativi alla partita n. 21865, in catasto al fg. 33, p.lla 58) per gli anni 2002-2003-2004 da parte del Sig. Fucci e della Dott.ssa Mauriello;
- 9) copia racc. a./r. n. 121522474316 del 28/06/05;
- 10) copia racc. a./r. n. 122711668493 del 08/07/05;
- 11) copia racc. a./r. n. 101924996500 del 03/08/06;
- 12) copia racc. a./r. n. 129038549179 e n. 129038549182 del 08/03/07;
- 13) copia racc. a./r. n. 128195682878 del 13/03/07;
- 14) copia nota Protocollata alla Provincia di Benevento in data 15/03/07.

Sant'Agata dei Goti, 16/03/07

Avv. Fabiana Fucci



**Studio Legale Avv. Fabiana Fucci**

**Via Capellini, 13**

**82019 Sant'Agata dei Goti (BN)**

**☎ 0823.953875/Fax. 0823.718155**

- che su espressa richiesta degli opposti il Giudice Istruttore, con provvedimento depositato in cancelleria, autorizzava la chiamata in causa della Provincia di Benevento, in persona del legale rapp. p.t., domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, con differimento della prima udienza al 09/10/2007, al fine di consentirne la citazione nel rispetto dei termini

TRIBUNALE art. 163-bis.

Tutto ciò premesso e considerato, i sig.ri Fucci Giovanni e Mauriello Maria Anna, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, salve eventuali, più ampie ed ulteriori deduzioni e difese, anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni delle controparti, riportandosi al ricorso per ingiunzione di pagamento opposto e alla comparsa di costituzione e risposta con istanza di chiamata in causa del terzo

**CITANO**

**L'Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per effetto della carica presso la sede dell'ente in Benevento alla Rocca dei Rettori-P.zza Castello, a comparire innanzi al Tribunale di Benevento- Sez. Distaccata di Airola, all'udienza del **09 OTTOBRE 2007**, ore di rito col prosieguo, giudice a designarsi, nel solito locale di sue udienze, con invito a costituirsi nei termini, modi e forme di legge, con l'espresso avvertimento che la costituzione oltre i termini ex art 166 c.p.c. comporterà le decadenze di cui all'art.167 c.p.c. e in caso di mancata costituzione, si procederà in sua contumacia, per ivi sentir accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

Voglia l'Ill.ma Giustizia adita, *contrariis reiectis*:

**Studio Legale Avv. Fabiana Fucci**

**Via Capellini, 13**

**82019 Sant'Agata dei Goti (BN)**

**☎ 0823.953875/Fax. 0823.718155**

1) in via preliminare, ricorrendone i presupposti ex lege concedersi la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'articolo 648 cpc;

2) emettere, altresì, in via subordinata, ordinanza-ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex articolo 186 ter cpc a carico della Società Consortile Caudina arl, in persona del legale rapp.te p.t, nonché dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t, in solido, di pagamento dell' importo di Euro 76.802,65 quale indennità provvisoria di esproprio così come determinata e poi accettata oltre interessi e rivalutazione dal di del dovuto sino al soddisfo;

3) nel merito rigettare la spiegata opposizione perché assolutamente infondata in fatto e in diritto e per l'effetto riconoscere il pieno diritto di credito degli opposti. Conseguentemente condannare la Società Consortile Caudina a.r.l., in persona del legale rapp.te p.t, e l'Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., ciascuno per quanto di ragione, al pagamento in favore dei Sig.ri Fucci e Mauriello della somma di Euro 76.802,65 oltre l'indennità ex art. 50 comma 1 del DPR 327/01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto fino al soddisfo;

4) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venga accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della Caudina s.c.a.r.l., condannare il terzo chiamato -Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp. p.t.- al pagamento in favore dei Sig.ri Fucci e Mauriello della somma di Euro 76.802,65 oltre l'indennità ex art. 50 comma 1 del DPR

**Studio Legale Avv. Fabiana Fucci**  
**Via Capellini, 13**  
**82019 Sant'Agata dei Goti (BN)**  
**☎ 0823.953875/Fax. 0823.718155**

327/01, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal di del dovuto fino al soddisfo;

4) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

In via istruttoria, si abbiano qui per integralmente riportate e trascritte le richieste istruttorie di cui alla Comparsa di costituzione e risposta con chiamata in causa del terzo.

Con riserva di ulteriormente produrre, si offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria:

- 1) originale del ricorso per D.I. proposto innanzi al Tribunale di Benevento, sez. distaccata di AIROLA (R.G. n. 6447/06 ), notificato all'ingiunta in data 15/11/2006 unitamente al decreto ingiuntivo n. 120/2006;
- 2) fascicolo della fase monitoria (R.G. n. 6447/06);
- 3) copia della dichiarazione ICI (1993) per il Sig. Fucci Giovanni, relativa al terreno identificato con partita catastale n. 21865;
- 4) copia della dichiarazione ICI (1993) per la Dott.ssa Mauriello Maria Anna, relativa al terreno identificato con partita catastale n. 21865;
- 5) copia della consultazione per partita attuale n. 21865, della Direzione Generale del Catasto- Ufficio tecnico erariale di Benevento;
- 6) copia della Dichiarazione ICI resa dal Sig. Fucci e dalla Dott.ssa Mauriello a titolo di Ravvedimento, e del relativo prospetto di liquidazione, con decorrenza dall'anno 2002, registrata al Protocollo Generale del

**Studio Legale Avv. Fabiana Fucci**  
**Via Capellini, 13**  
**82019 Sant'Agata dei Goti (BN)**  
**☎ 0823.953875/Fax. 0823.718155**

Comune di Sant'Agata dei Goti (Prot. N. 0003659-0003660-0003661-  
0003662-0003663-0003664 del 12/03/07);

7) copia delle ricevute di pagamento ICI agricola (relativa alla partita n.  
21865, in catasto al fg. 33, p.lla 58) per gli anni 2002-2003-20004 da parte

del Sig. Fucci e della Dott.ssa Mauriello;

8) copia dell'integrazione dei pagamenti ICI edificabile (relativi alla partita  
n. 21865, in catasto al fg. 33, p.lla 58) per gli anni 2002-2003-2004 da parte

del Sig. Fucci e della Dott.ssa Mauriello;

9) copia racc. a./r. n. 121522474316 del 28/06/05;

10) copia racc. a./r. n. 122711668493 del 08/07/05;

11) copia racc. a./r. n. 101924996500 del 03/08/06;


12) copia racc. a./r. n. 129038549179 e n. 129038549182 del 08/03/07;

13) copia racc. a./r. n. 128195682878 del 13/03/07;

14) copia nota Protocollata alla Provincia di Benevento in data 15/03/07.

Sant'Agata dei Goti, 11/04/07

Avv. Fabiana Fucci



**Studio Legale Avv. Fabiana Fucci**  
**Via Capellini, 13**  
**82019 Sant'Agata dei Goti (BN)**  
**☎ 0823.953875/Fax. 0823.718155**



RELATA DI NOTIFICA

Istanti come in atti ed a richiesta dell'Avv. Fabiana Fucci, Io sottoscritto  
Uff. Giud. Addetto all'U.N.E.P. presso il Tribunale di Benevento- Sez.  
Distaccata di Airola ho notificato e dato copia dell'antescritto atto di  
Chiamata in causa del terzo a:

- 1) **Amministrazione Provinciale di Benevento**, in persona del legale  
rapp.te p.t, domiciliato per effetto della carica in Benevento alla Rocca  
dei Rettori-P.zza Castello -82100

mediante - invio di copia conforme, all'indirizzo indicato, a mezzo del  
servizio postale, con racc/ta A.R., come per legge.

*Airola*, 13 APR 2007

Ufficiale Giudiziario B/3  
Luigi Falco